

Pubblicato il 11/04/2018

N. 00539/2018 REG.PROV.CAU.
N. 01127/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1127 del 2018, proposto da

Comune di Sassinoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Balletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, c/o Avv. G Basile via G. Paladino 2;

Comune Sassinoro non costituito in giudizio;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Santa Lucia 81;

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Marsicano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Asl Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Concetta Tedesco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Arpac - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, Autorita' di Bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno - Caserta, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliata ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;

Ato Calore Irpino, Ato Rifiuti Benevento non costituiti in giudizio;

nei confronti

New Vision S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Lentini, Diego Chirico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Lorenzo Lentini in Salerno, corso Garibaldi 103;

per l'annullamento

PREVIA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE, DEI SEGUENTI ATTI

a) decreto dirigenziale della Regione Campania n. 5 dell'8/3/2018, a firma del dirigente del dirigente della Direzione Generale ciclo integrato delle acque e rifiuti- Valutazioni e autorizzazioni ambientali- uod Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento, comunicato in pari data con nota pec prot. 2018.01566202, acquisito al protocollo comunale 966 dell'8.3.2018, recante ad oggetto: <<D.lgs 152/06-art. 208 DGRC n. 386/2016- Autorizzazione Unica alla realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva, trattamento e recupero rifiuti non pericolosi per la produzione di compost. Ditta New Vision srl sede legale via Lepanto, n 84 cap 80045 Pompei (NA)- ubicazione impanto Area PIP – c.da Pianelle – 82026 Sassinoro (BN) ;

b) verbali delle sedute del 5.10.2017, 28.11.2017, 14.12.2017, della conferenza dei servizi e della determinazione conclusiva della conferenza dei servizi prot. 2018.0026164 del 15.1.2018;

c) not e della Presidenza del Consiglio dei Ministri DICA 0003577 P-4.8.2.8 del 23.2.2018 e DICA 0004340 p-4.2.8 del 5.3.2016 con le quali è stata

dichiarata la inammissibilità dell'opposizione del Comune di Sassinoro avverso il verbale conclusivo della conferenza dei servizi.

NONCHE' PER LA NULLITA' DEL

d) decreto dirigenziale della Regione Campania n. 127 del 26.10.2017 con il quale è stata disposta l'esclusione dal procedimento di valutazione di impatto ambientale richiamato nel provvedimento impugnato sub. a).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania e di Provincia di Benevento e di Asl Benevento e di Arpac - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania e di Autorita' di Bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno - Caserta e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di New Vision S.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2018 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

-Ritenuto nella valutazione dei contrapposti interessi, necessaria ai fini della deliberazione del periculum in mora, che debba considerarsi prevalente quello alla realizzazione dell'impianto di cui è causa, avuto riguardo al rilievo che lo stesso non ha significativo impatto ambientale, essendo un impianto di messa in riserva, trattamento e recupero rifiuti per la produzione di compost da realizzarsi in un opificio industriale esistente ubicato nell'Area PIP del Comune ed zona periferica che il PRG destina a zona industriale, che in virtù della sua destinazione d'uso, prettamente industriale, ha già subito un processo di antropizzazione ed è separato dal SIC individuato dal ricorrente

- dalla Strada Statale 87, che costituisce pertanto una barriera fisica che non consente connessioni di carattere ecologico;
- Ritenuto inoltre che ai fini della valutazione del fumus boni iuris relativo alle censure riferite all'esclusione del progetto dalla V.I.A. e alla mancata VI appaiono supportate di idonee argomentazioni i profili di irricevibilità articolati dalla Regione e dalla controinteressata, atteso che il relativo subprocedimento si è concluso con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 127 del 26.10.2017, non tempestivamente impugnato da parte del Comune ricorrente, apparendo destituita di fondamento la spiegata azione di nullità, essendo le censure riferibili ad un cattivo uso del potere e non ad un difetto di attribuzione; ciò avuto altresì riguardo alla circostanza che l'inclusione del procedimento VI nel procedimento VIA si desume dal combinato disposto dell'art. 6 comma 3 e dell'art. 8 del Regolamento Regionale n. 1/2010 (art. 8 che conferma anche la competenza del medesimo settore della Regione Campania sia per quanto riguardo la V.I.A. che la V.I.);
 - Rilevato inoltre che tali problematiche di carattere ambientale sono state sollevate per la prima volta nella presente sede, ma né in fase procedimentale, né con la spiegata opposizione innanzi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha infatti dichiarato inammissibile la stessa perché incentrata su mere questioni di carattere urbanistico e non paesaggistico – ambientale;
 - Rilevato che neanche le ulteriori censure appaiono assistite da elementi di fondatezza, avuto riguardo in particolare alla circostanza che l'autorità sanitaria intervenuta nel presente procedimento è la ASL e che nessun elemento è stato addotto in ordine alla necessità di convocazione alla conferenza di servizi dell'Ente Idrico campano e che manca idoneo supporto probatorio a sostegno delle altre censure relative al mancato rispetto dei limiti distanziali dalle abitazioni e dal fiume Tammaro;
 - Ritenuto, in ragione della complessità delle questioni e avuto riguardo alle parti coinvolte nel presente contenzioso, di dover compensare le spese di lite della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta),
Respinge l'istanza di sospensiva;

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Diana Caminiti, Consigliere, Estensore

Paolo Marotta, Consigliere

L'ESTENSORE
Diana Caminiti

IL PRESIDENTE
Santino Scudeller

IL SEGRETARIO